

Classif.: G-4553

#### **DECISIONE A CONTRARRE**

(ex art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI DIFESA LEGALE IN GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 1789/2024

Premesso che:

- a) in data 16/02/2016 l'allora Sviluppo Genova S.p.A., su mandato di Società per Cornigliano e su finanziamento ANAS in forza della Convenzione 10/03/08, ha aggiudicato a Consorzio A.R.E.M. Lavori l'appalto dei lavori di "Ampliamento di Lungomare Canepa" nel Comune di Genova, stipulando il relativo contratto in data 25/07/2016;
- b) SACCO & C. S.a.S. di Nicola Sacco (nel seguito anche "Sacco"), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova il Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori, appaltatore dell'intervento di cui sopra, e Sviluppo Genova S.p.a., chiedendone la condanna per i pregiudizi da essa subiti in conseguenza delle attività svolte dalle stesse convenute e interferenti con il parcheggio e con la sua attività commerciale, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in € 990.263,42, o nella maggiore o minore somma che ritenuta congrua dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- c) Sviluppo Genova, all'uopo autorizzata, procedeva alla chiamata in causa di terzo nei confronti della società Mar Costruzioni S.r.l., consorziata esecutrice del Consorzio appaltatore;
- d) Le parti convenute e chiamate si costituivano in giudizio contestando le domande di parte attrice:
- e) Con sentenza n. 1789 del 06/06/2024, depositata in data 07/06/2024, il Tribunale di Genova rigettava le domande svolte dalla società Sacco e la condannava a rifondere le spese sostenute in giudizio dalle Controparti, ponendo carico alla stessa le spese della CTU;
- f) Parte attrice impugnava la predetta sentenza, instaurando il giudizio d'appello innanzi alla Corte d'Appello di Genova n. R.G. 5/2025

# Considerato che:

g) con atto del Notaio Piero Biglia di Saronno del 20/12/2023, n. Rep. 58278 e n. Racc. 41294, è intervenuta la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., alla luce di cui la società incorporante è subentrata all'incorporata in tutti i rapporti giuridici di quest'ultima;

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A.

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.

Capitale Sociale € 4.820.491,00 i. v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc. e P IVA 02264880994 info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it



# Tenuto conto che:

- h) la Parte attrice soccombente ha impugnato la predetta sentenza, notificando alle altre Parti in causa atto di citazione in appello innanzi alla Corte d'Appello di Genova n. R.G. 5/2025;
- i) si rende necessario che, per tutelare i propri interessi, I.R.E. S.p.A. si costituisca in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Genova nel procedimento di appello sopra richiamato;
- j) a seguito di Richiesta di Acquisto n. 56 del 06 marzo 2025, è stata manifestata l'opportunità di procedere con l'affidamento diretto dell'attività di assistenza e difesa nel suddetto giudizio all'avv. Augusto Tortorelli del foro di Genova, con studio in Genova Via Macaggi, 21/8, C.F. TRTGST64R31F839E, con mandato conferito allo stesso avv. Tortorelli ed all'avv. Luigi Cocchi, che hanno espletato l'incarico di assistenza e difesa in favore dell'allora Sviluppo Genova S.p.A. e ad IRE stessa innanzi al Tribunale di Genova in riferimento al sopra menzionato giudizio di primo grado;
- k) il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui di seguito indicate:
  - oggetto: Incarico di difesa legale in favore di IRE S.p.A. nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Genova nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova n. 1789/2024;
  - importo previsto del contratto: euro 39.000,00, oltre spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge;
  - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato; pertanto, il contratto si intenderà concluso dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, dell'operatore affidatario;
  - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
- l'operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento dell'incarico in argomento;
- m) le attività di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali rientrano tra quelle escluse dal campo di applicazione del Codice, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), 1.2 fatta salva l'applicazione dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Codice;
- n) l'affidamento nei confronti dell'avv. Tortorelli, con conferimento del mandato allo stesso ed all'avv. Cocchi, anche tenuto conto dell'esito favorevole in primo grado di giudizio, consente di mantenere coerenza nelle scelte difensive e contenimento dei costi, in ragione dell'approfondita conoscenza delle questioni trattate e delle specificità del caso concreto;



- come da poteri indicati nella Visura Camerale di IRE la rappresentanza in giudizio rientra nei poteri del Presidente del CdA della stessa;
- p) ricopre la funzione di RUP il dott. Marco Segni, direttore amministrativo di IRE.

#### Preso atto:

- q) delle dichiarazioni rese dall'operatore relative al possesso dei requisiti generali di cui agli artt.
   94 e 95 del Codice e speciali richiesti;
- r) che verrà inserita nella lettera commerciale una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo delle verifiche effettuate, qualora venga appurato che le dichiarazioni rese non rispondano al vero;

Ritenuto per quanto sopra di procedere con l'affidamento dell'incarico in oggetto all'avv. Augusto Tortorelli, con conferimento del mandato allo stesso ed all'avv. Luigi Cocchi, con le caratteristiche sopra indicate;

Dato atto che, come da FAQ tracciabilità ANAC n. D3 i contratti di patrocinio legale ancorché esclusi dalla applicazione del Codice dei contratti pubblici sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

Dato atto che il preventivo di onorario Euro 39.000,00, oltre spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge rientra all'applicazione delle tariffe professionali di riferimento di cui al DM n. 55/2014 ed è da ritenersi congruo in relazione all'importo ed alla complessità della causa;

## Visti:

- il D.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
- le procedure interne di IRE;

## tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto, in qualità di RUP

#### **PROPONE**

di affidare il contratto in oggetto all'avv. Augusto Tortorelli, con conferimento del mandato allo stesso ed all'Avv. Luigi Cocchi, per l'importo di euro 39.000,00, oltre spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge.

dott. Marco Segni (documento firmato digitalmente)



Il sottoscritto, in qualità di Presidente di I.R.E. S.p.A., in forza delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 gennaio 2024, vista la proposta del RUP

#### **DETERMINA**

- 1. di affidare l'incarico in oggetto all'avv. Augusto Tortorelli, con conferimento del mandato allo stesso ed all'Avv. Luigi Cocchi, per l'importo di euro 39.000,00, oltre spese generali (15%), oneri previdenziali (4%) ed IVA di legge;
- 2. di stabilire che alla presente determinazione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettera commerciale avente valore di contratto che avrà efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione, a titolo di accettazione, dell'operatore affidatario;
- 3. di demandare agli uffici competenti coinvolti tutti gli adempienti derivanti dal presente provvedimento.

dott. Luca Piaggi

(documento firmato digitalmente)